

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE AMADEI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori. (520)	99
PRESIDENTE	99, 102, 105, 107, 108, 109
BREGANZE, <i>Relatore</i>	99, 105, 109
ZOBOLI	102
ANDREUCCI	103
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	103, 107, 108
PAOLUCCI	104
PINNA	104
PREZIOSI OLINDO	105, 107
VALIANTE	106
DANTE	106
PALAZZOLO	107
PELLEGRINO	108
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifiche alle attribuzioni dei cancellieri ispettori. (543)	109
PRESIDENTE	109, 110
VALIANTE, <i>Relatore</i>	109, 110
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	110
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	110

La seduta comincia alle 10.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori (520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori ».

Il relatore, onorevole Breganze, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BREGANZE, *Relatore*. È costantemente ricorrente, onorevoli colleghi, sia in sede di discussione del bilancio di grazia e giustizia, sia ogni qualvolta esaminiamo temi di carattere generale, sia anche attraverso commenti di stampa, il rilievo che la giustizia, come oggi in Italia viene esercitata, pur con ogni buon volere, non risponde in pieno a quei criteri di funzionalità e di celerità da molte parti auspicati. Soprattutto dal punto di vista della celerità e della strumentazione, perché è evidente che, con tutto questo, non si pensa in nessun modo di attentare al prestigio della magistratura che è fuori discussione.

Da parte nostra, come da parte di coloro che propongono queste critiche, si ricercano, per una via o per un'altra, le cause che determinerebbero questo rallentamento della funzione giudiziaria, individuandole talora nella legislazione che sarebbe da rimodernare, talaltra nei codici che sarebbero da

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1959

rivedere, o nella insufficienza materiale dei mezzi strumentali (edifici, carceri, automezzi, ecc.), o negli organici della magistratura e delle cancellerie.

Parlamento e Governo in questi anni hanno cercato in qualche modo di risolvere tutti questi inconvenienti e bisogna obiettivamente riconoscere che qualche cosa anche di notevole è stato fatto: non ultima, una serie di provvedimenti intesi a migliorare gli edifici giudiziari o carcerari, provvedimenti senza dubbio importanti anche se ancora attendono, essendo basati sul recentissimo prestito, di essere tradotti in concreta realtà.

Passando da queste brevi considerazioni generali, al merito della questione credo non vi sia alcun dubbio che uno dei maggiori problemi da risolvere (da più parti segnalato) sia quello della insoddisfacente attuale distribuzione delle cause tra le varie magistrature di primo grado. Questo inconveniente è stato anche messo in rilievo, tra gli altri, dall'onorevole Rocchetti, nella sua acuta relazione al bilancio del Ministero di grazia e giustizia di alcuni anni fa, allorché, denunciando un carente funzionamento della giustizia civile, ne individuava la causa fondamentale nel fatto che mentre un tempo i conciliatori assorbivano in primo grado quasi l'80 per cento delle controversie civili, oggi la proporzione si è decisamente spostata nel senso che la maggior parte di esse è concentrata nei tribunali.

Di qui la grave situazione e lo stato di congestione cronica in cui versano i tribunali: situazione da tutti denunciata e recentemente in modo particolarmente autorevole anche dal Procuratore generale di Cassazione nella relazione da lui svolta all'inizio del corrente anno giudiziario.

Come rimediare allora a questi inconvenienti? A noi sembra — pur senza abbandonarci ad attese miracolistiche — che il modo migliore sia quello di modificare, ampliandoli, i limiti di competenza per valore sia dei conciliatori sia dei pretori. È logico credere, infatti, che aumentando questi limiti i tribunali saranno sgravati di un numero notevole di cause. Non solo: ma un aumento della competenza per i pretori e i conciliatori in sede civile risponderebbe anche ad un processo di adeguamento nei confronti della svalutazione monetaria verificatasi in questi anni.

Mi sia consentito, anche a questo proposito, richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni interessanti confronti: i limiti di competenza per valore stabiliti dal Codice

all'inizio dello Stato unitario italiano, ragguagliati al valore della moneta, erano in proporzione notevolmente più alti di quelli attuali. Il codice del 1865 fissava, infatti, detti limiti in 30 e 500 lire rispettivamente per i conciliatori e i pretori; nel 1882, ferma la competenza dei pretori, si portò quella dei conciliatori a lire 100; nel 1922 si fissò in lire 5 mila per i pretori e 400 per i conciliatori, e finalmente, con l'entrata in vigore del codice del 1942, le competenze furono portate fino a lire 1.000 per i conciliatori (il doppio per le cause relative a locazione d'immobili) e fino a 10 mila lire per i pretori.

Con una serie di provvedimenti legislativi (decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 247; legge 12 maggio 1949, n. 273, e legge 18 luglio 1956, n. 761) si è passati via via da lire 1.000 a 5.000, a 10.000, a 25.000; e da 10.000 a 50.000, a 100.000 e a 250 mila: rispettivamente per i conciliatori e i pretori. Già discutendosi quella che poi doveva essere la legge 18 luglio 1956, n. 762, il collega Perlingieri, con un notevole senso della realtà giuridica e sulla base dei dati statistici e di una obiettiva valutazione di perequazione monetaria, propose di aumentare le competenze per valore nei limiti oggi indicati dal Governo e cioè, rispettivamente, 50 mila e 500 mila lire. Senonché, a quel tempo, soprattutto in considerazione di talune difficoltà di carattere giudiziario-organizzativo parve più opportuno contenere gli aumenti e con riferimento particolare ai conciliatori, entro i limiti vigenti.

Ora, se mettiamo per un momento da parte tutte le considerazioni di ordine funzionale da me sia pure sommariamente accennate e consideriamo il problema anche soltanto dal punto di vista di un adeguamento alla pura e semplice svalutazione monetaria, non si può non riconoscere la necessità di aumentare i limiti di competenza. Infatti, ponendo l'anno 1938 come base, constatiamo che attualmente (cioè nel 1958, data della presentazione del disegno di legge) l'indice di svalutazione è di 66 volte. Se invece spostiamo il confronto con il 1942 (anno dell'entrata in vigore del codice), troviamo che — posto il 1938 base 1 — il 1942 corrisponde a 1,62. In definitiva si giungerebbe a valori aggirantisi rispettivamente sulle 45 mila e le 450 mila lire.

Tutto ciò dimostra, in maniera inequivocabile, che in sede di pura e semplice svalutazione monetaria il presente provvedimento non introduce alcunché di abnorme; che, poi, se volessimo fare un confronto con i valori

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1959

delle antiche norme (del 1865 e del 1892) quelli attuali sono, in proporzione, sensibilmente inferiori.

Se vogliamo poi ulteriormente approfondire questa indagine ed avere motivi di orientamento, penso che possiamo trarne di molto importanti da quel volume chiamato « Osservazioni e proposte sulla riforma del codice di procedura civile » edito sotto la guida dell'allora ministro Moro, stampato dal Poligrafico dello Stato nel 1956, volume che venne già distribuito a molti di noi nella passata legislatura e che può essere in ogni caso agevolmente consultato.

Ivi si trovano molti pareri orientativi sia per la competenza sia per l'autorità da cui promanano. Così, si può vedere, ad esempio, che la Corte d'appello di Bari (sempre in riferimento al 1956) si era espressa nel senso di aumentare le competenze a 30 mila lire e a 100 mila lire; la Corte di Brescia non si espresse per i conciliatori, ma propose che la competenza dei pretori fosse portata a 400 mila lire, specie in riferimento alle controversie del lavoro; la Corte di Firenze chiese di portare i limiti a 50 mila e a 500 mila sotto il profilo di una migliore ripartizione delle cause e della svalutazione monetaria; la Corte di Napoli a 20 mila e 200 mila (migliore distribuzione, svalutazione e alleggerimento dei tribunali); Roma 20 mila e 200 mila; Trento 50 mila e 300 mila (anche sotto il profilo della riduzione delle spese per le cause di minor valore); Venezia (la Corte d'appello di cui faccio parte) propose 40 mila per i conciliatori e 400 mila per i pretori, aggiungendo che per le cause relative a beni immobili il limite per i pretori fosse di 200 mila lire. Inoltre: la Casazione attraverso uno studio molto diligente e fondato su dati di lavoro giudiziario, suggeriva dei limiti pressoché uguali a quelli proposti dall'attuale disegno di legge. Così pure il Consiglio nazionale forense.

Infine talune Università (sempre in quella raccolta di pareri cui ho già accennato) hanno espresso pure il loro pensiero al riguardo. Troviamo così che l'Università di Bologna suggeriva 30 mila lire per il conciliatore e 500 mila per il pretore; l'Università cattolica si limitò ad auspicare l'aumento della competenza dei pretori; Parma chiese 30 mila e 300 mila; Perugia 50 mila e 500 mila; Roma si pronunciò per un aumento della competenza dei pretori; Sassari per un aumento dei conciliatori proponendone, però, un riordinamento, in forma mandamentale o consorziale.

Onorevoli colleghi, vogliate scusare questa lunga serie di riferimenti; ma da essi si può constatare come — salvo Napoli il cui parere del resto penso sia anteriore alla proposta Perlingieri — tutti abbiamo concordato nel ritenere opportuno l'aumento degli attuali limiti di competenza per valore. Le ragioni che consigliano questo aumento sono da individuare generalmente in un auspicato alleggerimento del lavoro dei tribunali (e quindi delle Corti); in una maggiore vicinanza della giustizia, specie per le cause di minor valore; in un minore costo delle cause stesse e in una maggiore celerità di giudizio. Obiettivi tutti che non possono non trovare concorde, io penso, la nostra Commissione.

Certo, difficoltà ve ne sono: ad esempio quella che scaturisce dagli organici attuali generalmente insufficienti delle preture: anche se in qualche pretura (non quella di Monza, direbbe l'onorevole Buzzelli) in un triennio sono state trattate circa 50 cause civili!

Ma in linea generale bisogna riconoscere che molte preture hanno organici non ancora adeguati alle loro esigenze, onde si rende necessaria una revisione. Ma anche a questo proposito bisogna considerare che il maggior lavoro del quale sarebbero caricate le preture verrebbe distribuito in maniera più capillare: poiché dai 154 tribunali passerebbe alle 979 preture, e quindi su una base molto più larga e perciò meno gravosa. E qui soccorre il fatto che, quando nel 1956 venne deciso l'aumento dei limiti — che pur suscitò notevoli perplessità — i risultati della espansione dei limiti furono sostanzialmente positivi. Si vide, infatti, che, fin dal primo semestre successivo all'entrata in vigore della nuova norma, il lavoro dei tribunali si era ridotto circa del 15 per cento, mentre non molto sensibile fu l'aumento del volume delle cause trattate dalle preture. Per cui, pur considerando l'opportunità di migliorare la pianta organica delle preture, io ritengo che l'aumento della competenza proposto da questo disegno di legge sia opportuno. Salvo a vedere se, anziché 500 mila lire, sia preferibile fermarsi a 400 mila: purché però un aumento di una certa consistenza vi sia. Questo, per quanto riguarda i pretori.

Un problema più delicato invece è quello dei conciliatori; difficile e delicato perché non involge soltanto questioni di limiti di valore, ma anche considerazioni che toccano le strutture e la funzionalità stessa dell'istituto.

Ho già detto che, secondo l'università di Sassari, di fronte alle difficoltà funzionali

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1959

non tanto per quanto riguarda i conciliatori urbani quanto soprattutto per quelli rurali, la soluzione migliore sarebbe quella di istituire i conciliatori mandamentali o consorziali. Una proposta del genere può logicamente scaturire solo da elementi di valutazione che trascendono il problema più limitato dei limiti di competenza per valore. Molti ne fanno una questione di principio affermando, e non forse senza una valida ragione, che la scarsa funzionalità dell'istituto è dovuta non poco alla mancanza di remunerazione. Ed effettivamente, bisogna convenire che, pur trattandosi quasi sempre di persone molto degne, i rapporti sociali hanno subito una tale trasformazione rispetto al lontano passato da non sembrare ormai più giusto che queste persone dedichino tanta parte del loro tempo per un semplice ideale di giustizia.

Nessuno certo, onorevoli colleghi, oserà pensare che sia possibile confondere il sacro col profano o, per usar altri termini, nessuno penserà nemmeno per un solo istante che i conciliatori amministrano in maniera talvolta insoddisfacente la giustizia per considerazioni meramente venali; tuttavia, occorre francamente riconoscere che colui il quale dedica una parte della propria giornata per esplicare una mansione così delicata dovrebbe essere in qualche modo remunerato, sia sotto forma di gettone di presenza, sia sotto qualsiasi altra forma. E varie persone che ne avrebbero la capacità, oggi non sono in grado di occuparsene.

Non intendo, però, ulteriormente addentrarmi nell'esame di questo problema, peraltro non nuovo, perché, oltre tutto, il discorso diventerebbe troppo lungo. Vi ho accennato semplicemente per rilevare che esso (anche se importantissimo) è estrinseco alla questione relativa all'aumento dei limiti di competenza per valore. Se già alla fine del secolo scorso come nei primi decenni di quello attuale, i limiti di competenza erano comparativamente superiori a quelli oggi vigenti, non vedo perché, tenuto conto anche di una generale migliore preparazione di questi magistrati, non si debba procedere alla perequazione di detti limiti.

Non mi nascondo tuttavia che oggi, soprattutto nelle zone così dette depresse, la cifra di 50 mila lire rappresenta pur sempre un traguardo patrimoniale piuttosto consistente: quindi, fermi gli aumenti per i pretori, potrebbe anche essere utile considerare a parte la fissazione dei limiti per i conciliatori. Bisognerà però tener presente che,

una volta allargato il massimale per i pretori se, più o meno proporzionalmente, non si allarga anche la parte bassa della competenza, si correrà il rischio di gravare eccessivamente sulle preture.

Onorevoli colleghi, tutto ciò premesso ritengo che i principi ispiratori di questo disegno di legge non possono che trovarci concordi per quelle ragioni di maggiore economia, di maggiore speditezza, di snellimento del lavoro dei tribunali, che tutti andiamo sostenendo.

Si potrà, in particolare, vedere in sede di discussione generale, se i limiti di aumento specie per i conciliatori debbano essere contenuti per quelle ragioni che dianzi accennavo e che i colleghi potranno meglio di me valutare ed illustrare, ma nel suo complesso il relatore esprime parere favorevole alle linee generali di questo disegno di legge. Salve le riserve, quindi, che potremmo definire collaterali, circa un auspicabile miglioramento degli organici, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e una più approfondita valutazione dell'opportunità di allargare i limiti della competenza conciliatoria, penso che esso sia da approvare.

Su di un punto solo sono parzialmente d'accordo: quello che propone la conservazione del limite di 50 mila lire per le cause relative a beni immobili. Se è vero, infatti che permane il blocco degli immobili urbani, è pur vero che queste affittanze hanno subito, attraverso successivi provvedimenti di aumento, un consistente processo di rivalutazione: per cui attenersi a quel traguardo fissato dalle norme del 1949 penso determinerebbe un esodo di varie cause verso i tribunali, sproporzionato all'entità economica del processo. E, d'altra parte, per quanto riguarda gli immobili rustici, non deve dimenticarsi che vi è stata una rivalutazione in coefficiente del reddito catastale: onde anche qui il limite di lire 50 mila causerebbe un carico di spesa sproporzionato al valore della causa. E questo però, ripeto, un punto sul quale si potrà più approfonditamente discutere.

Con gli anzidetti rilievi propongo l'accoglimento della proposta.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua pregevole, minuziosa ed approfondita relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

ZOBOLI. Noi siamo, in linea generale, d'accordo con le considerazioni di carattere pratico fatte dal relatore nel senso di fare il possibile per rendere l'amministrazione della giustizia più vicina soprattutto alle classi

meno abbienti. Non ci possiamo nascondere, però, che da siffatta impostazione sorgono diverse difficoltà, soprattutto per quanto riguarda l'aggravio di lavoro quantitativo nella fase pretorile. Pensiamo anzi a questo riguardo che il Ministro di grazia e giustizia debba prendere opportuni provvedimenti per aumentare gli organici dei pretori che, una volta approvato questo disegno di legge, saranno sicuramente gravati da una più grande quantità di lavoro.

Per quel che concerne i conciliatori siamo anche d'accordo sull'aumento della competenza per valore; però qualche riserva dobbiamo fare, in linea di principio, quanto all'inappellabilità in qualsiasi grado di giudizio e in modo particolare in sede conciliatoria.

Riconosciamo, però, che le nostre riserve e le nostre obiezioni non possono trascendere i limiti fissati dell'argomento che noi stiamo discutendo, limiti che sono fissati dall'articolo 113 del codice di procedura civile.

Pertanto, tenuto conto che non è possibile — in questa sede — discutere il criterio dell'inappellabilità legato ad un preciso articolo del codice, ma in considerazione del fatto che noi, per principio, siamo contrari all'inappellabilità delle sentenze, dichiaro fin d'ora a nome del mio gruppo che sull'articolo 2 di questo disegno di legge ci asterremo.

ANDREUCCI. Non sono contrario, in linea di massima, all'aumento dei limiti di competenza per valore per i pretori, ma circa quelli dei conciliatori, specie, quelli rurali, io credo che praticamente aggraveremo un male che già esiste, ed è un male grave. Cioè, fuori dalla sede pretorile, fuori dalla città, la conciliazione — e tutti lo sanno — non ha nessuna efficacia. Avrà una certa efficacia, forse, per comporre certe questioni ma, dati i mutati rapporti sociali alla luce delle nuove condizioni di vita, nei piccoli centri avviene normalmente che le persone adatte a svolgere la mansione di conciliatore diventano sempre più rare, perché queste persone tendono costantemente ad allontanarsi dai piccoli centri fuggendo verso quelli più grandi.

Accade così che spesso la magistratura dei conciliatori è una ben ridicola magistratura sia per l'incapacità del magistrato il quale per avere molto da fare e dovendo prestare la sua opera gratuitamente non ha la possibilità di aggiornarsi sulle norme da applicare, sia per l'incapacità dei cancellieri, normalmente i segretari comunali, che per avere anche loro molto da fare, non sono in grado

di espletare la loro delicata mansione con la necessaria preparazione.

Cosa accadrà elevando a 50 mila lire la competenza dei conciliatori? Che porteremo una quantità di cause comprese quelle per il rilascio di immobili e per sfratti di fronte ad un magistrato, in linea di massima, insufficientemente preparato. Cause, si badi bene, spesso importanti ove si tiene conto che, sulla base di 50 mila lire annue di canone vi devono essere interessi patrimoniali di notevole importanza.

Perciò, onorevoli colleghi, mi permetto di fare una raccomandazione che, già nel 1958, del resto, feci nel corso della discussione dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, e cioè che, per risolvere il problema, occorre affrontare radicalmente tutta la materia riordinando l'istituto dei conciliatori e adeguandolo ai tempi nuovi. Questo compito spetta al Governo. Vero è che, teoricamente, il Governo potrebbe affermare che noi deputati possiamo usare dell'iniziativa parlamentare, ma è altrettanto vero che per risolvere problemi di questo genere occorrono i mezzi finanziari che solo il Governo ha praticamente la possibilità di disporre. Noi deputati, purtroppo, per lo più incappiamo nel divieto dell'articolo 81...

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma l'articolo 81 c'è anche per il Governo!

ANDREUCCI. Sì, ma il Governo tiene i cordoni della borsa ed è certo più in grado di noi di tirarli o meno.

Per quanto riguarda il limite delle 50 mila lire di cui al terzo comma dell'articolo 1, per quanto il volume delle cause sia in fase decrescente, non è da escludere che, con il regolamento definitivo della questione del blocco dei fitti, esso potrebbe notevolmente aumentare. Ma vi è tutta una serie di vertenze (servitù, proprietà, fondi rustici, aziende agricole, ecc.) riguardante la proprietà di immobili rurali il cui tributo allo Stato, si tenga ben presente, non è stato rivalutato e che già al limite delle 50 mila lire annue rappresenta un gioco patrimoniale di notevole entità. In questo caso, ritengo sia opportuno mantenere la limitazione attuale.

Circa, invece, l'aumento della competenza per i pretori, come ho già detto, non sarei contrario proprio per le ragioni che sono state illustrate dal relatore.

Brevi considerazioni desidero fare a proposito degli organici. Pur rendendomi conto che sopprimere una pretura, trasformare un territorio, vuol dire creare dei vespai perché

è ormai nella coscienza popolare da secoli accentuata la convinzione che la presenza di certi istituti nel paese serva a maggiore lustro e a fondamento della giustizia, tuttavia qualche cosa è necessario fare. Tanto per citare un esempio, nel campo delle carceri a volte avviene che sono più i guardiani che non i reclusi; ed è assurdo che in un bilancio povero come il nostro non si riesca a porre un po' d'ordine in questo settore. Il lavoro dei pretori in certe preture è una vera e propria *sine cura*. Il relatore prima parlava di certe preture che trattano solo 50 cause civili in tre anni come di un caso assolutamente eccezionale: probabilmente ciò si verifica in almeno 200 preture; e quanto al lavoro penale è noto che esso è proporzionale a quello civile.

Perciò, in conclusione, onorevoli colleghi, ritengo che si debbano mantenere le 500 mila lire per i pretori ma si debbano nello stesso tempo prendere le opportune misure per accelerare il buon funzionamento della macchina giudiziaria.

PINNA. Noi condividiamo decisamente i principi generali che informano il disegno di legge; siamo anche perfettamente d'accordo sulla necessità di aumentare il limite di valore della competenza dei pretori, ma siamo contrari a qualsiasi aumento di quello dei conciliatori.

Or ora l'onorevole Breganze, valentissimo relatore, ha fatto un'osservazione molto importante e che si riferisce alla situazione esistente nelle cosiddette zone depresse o sottosviluppate. È superfluo che io vi dica che cosa significhi il limite di 50 mila lire, ad esempio, in Sardegna o nelle zone desertiche della Lucania, ma è necessario che io vi esteri la mia preoccupazione per quella che è la scelta di condizioni qualitative dei conciliatori in queste zone. Per questo motivo sarebbe necessario creare delle preture consorziali o mandamentali con l'attribuzione del gettone di presenza, come proposto dall'università di Sassari, il che tuttavia, se da un lato gioverebbe ad una più razionale e conveniente scelta dei conciliatori, dall'altro non consentirebbe in queste zone l'auspicabile avvicinamento del cittadino all'organo di giustizia. Questa via causerebbe, in definitiva, gravissime difficoltà e farebbe su per giù coincidere, nel caso dei conciliatori mandamentali, la sede della conciliazione con quella della pretura.

Pertanto noi proponiamo la riduzione del limite di valore della competenza dei conciliatori a 30 o al massimo a 40 mila lire. Siamo perplessi sulla cifra da proporre: sarebbe

meglio 30 mila lire, ma forse si può giungere a 40 mila.

Siamo infine contrari al contenuto del terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge perché il limite proposto ci sembra troppo basso. Noi proporremo di arrivare fino a 100 mila lire. Per il resto concordiamo su tutto tranne che, riprendendo un'osservazione fatta poco fa dall'onorevole Zoboli, su una questione di principio relativa all'ultimo comma dell'articolo 2 circa il problema della inappellabilità. Pertanto su questo punto, senza ripetere ciò che è stato lucidamente detto dal collega Zoboli, ci asterremo.

PAOLUCCI. Onorevoli colleghi, parlo soprattutto in qualità di avvocato con 35 anni di attività professionale.

Nel corso della discussione sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia ebbi occasione di esprimere la mia netta avversione all'aumento del limite di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori ed oggi la ribadisco rendendomi anche portavoce del pensiero e delle preoccupazioni e, vorrei dire, del coro di proteste degli avvocati e dei pretori della mia zona. Se questo disegno di legge venisse approvato, esso porterebbe nell'amministrazione della giustizia il marasma, che del resto in parte vi è, aumenterebbe le discussioni già esistenti e creerebbe delle situazioni veramente paurose.

Si è ravvisata la necessità di ascoltare il parere delle corti d'appello e delle università sul disegno di legge al nostro esame, ma non l'opportunità di chiedere quello dell'ordine degli avvocati, né quello della parte più direttamente interessata, i pretori.

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge arrecherebbe beneficio soltanto ai tribunali ed alle corti d'appello come ai grandi studi professionali dei grandi centri, ma farebbe indubbiamente aumentare il carico di lavoro delle preture e della Corte di cassazione. Il perché è chiaro: i pretori giudicherebbero fino al valore di 500 mila lire ed inoltre dovrebbero giudicare in grado di appello tutte le controversie decise dai conciliatori. Di contro i tribunali — specialmente quelli dei piccoli centri — e le corti d'appello avrebbero pochissimo lavoro.

Ma vi è di più. Se consideriamo il normale lavoro svolto dal pretore, il quale non solo giudica, ma deve provvedere alle rogatorie, alla verifica dello stato civile, occuparsi delle controversie derivanti dagli infortuni sul lavoro, balza evidente una conclusione: che, aumentando il limite di valore della loro competenza, insieme a quella dei conciliatori, si

creerà davvero il marasma. Noi sappiamo benissimo che la funzione di conciliatore è affidata in quasi tutti i centri rurali a contadini, artigiani, pensionati; per cui, se noi dovessimo aumentare il limite di valore della sua competenza a 50 mila lire avremmo logicamente un aumento ancora maggiore della loro incompetenza! È possibile, onorevoli colleghi, affidare alla competenza dei conciliatori ad esempio la delicatissima materia delle locazioni? È possibile che essa venga giudicata dal contadino che a mala pena sa leggere e scrivere? Eppure alcuni di essi hanno la presunzione di essere dei veri giudici. Sapete voi, onorevoli colleghi, che in un paese un conciliatore si è sentito offeso soltanto perché un avvocato gli aveva detto di essere incompetente per una determinata materia e che poco mancò per questo di denunciarlo per oltraggio? Che cosa si può dedurre da questa situazione paradossale? Che occorre anzitutto provvedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ad una indicazione delle preture da sopprimere, quelle cioè che lavorano poco o pochissimo, ed a creare infine una categoria di conciliatori veramente capaci cui assegnare in qualche modo una retribuzione. Si faccia tutto questo lavoro, onorevoli colleghi, e soltanto allora si potrà esaminare l'opportunità o meno di approvare tale disegno di legge.

Io forse sono l'unico ad essere contrario a questo disegno di legge; ma sono convinto che se dovesse essere approvato, come lo sarà, l'esperienza di qualche anno darà ragione alle mie argomentazioni.

PREZIOSI OLINDO. Onorevoli colleghi, anche io sono in sostanza perplesso di fronte a questo disegno di legge, anche in considerazione delle giuste osservazioni fatte dal collega Paolucci. Ho ascoltato la dotta esposizione del collega Breganze, però in essa ho percepito un certo disagio e, per essere più preciso, una certa riserva quando egli si è soffermato ad esaminare il problema del rapporto di adeguamento valutario. Prescindendo tuttavia da questa prima osservazione, devo dire che altre riserve ho creduto di avvertire nella esposizione dell'onorevole relatore. Infatti, a parte le considerazioni che si potrebbero fare circa le opinioni espresse sul problema delle varie corti d'appello, di cui il relatore ha fatto un esauriente elenco, le mie riserve sono affiorate soprattutto quando egli ha voluto fare una certa casistica, pur riconoscendo che gli organici delle preture sono insufficienti...

BREGANZE, *Relatore*. Dalle statistiche del Ministero di grazia e giustizia, onorevole Preziosi, ho potuto constatare che nel triennio

1955-57, su un totale di 979 preture, soltanto ben 226 hanno svolto un complesso di affari, civili e penali inferiore a 1.500 ciascuno: mentre parecchie sono arrivate a 70-80 affari civili.

PREZIOSI OLINDO. La ringrazio, onorevole relatore, per questa sua precisazione: ritengo tuttavia che si tratti di una statistica limitata. Comunque ella ha espresso l'opportunità di rivedere non soltanto gli organici delle preture, ma anche le circoscrizioni giudiziarie. Ora sono proprio questi due argomenti che mi hanno impressionato maggiormente in quanto noi, in sostanza, con questo disegno di legge vogliamo anticipare una riforma della competenza dei pretori e dei conciliatori prima ancora di aver approntato gli strumenti idonei per attuarla. Ma, onorevoli colleghi, così facendo noi creeremo alle preture ed a tutto il settore interessato un forte disagio, considerata la mole già rilevante di lavoro cui sono sottoposti i pretori nel campo delle controversie civili, di quelle del lavoro e di quelle penali. Sicché un aumento del limite di valore della loro competenza non farebbe altro che sconvolgere tutto il sistema giudiziario soprattutto nelle zone depresse.

Anche io avverto la necessità di avvicinare alla giustizia il popolo, ma non è questo, a mio avviso, la strada da seguire: occorre innanzitutto studiare i mezzi e gli strumenti necessari. D'altra parte non vedo la necessità di portare da 250 mila a 500 mila il limite di valore della competenza dei pretori nel giro di soli due anni. È giusto tener presente i confronti statistici con gli anni 1938 e 1946, ma occorre far riferimento soprattutto all'ultima riforma in questo campo con la legge 18 luglio 1946, n. 761. Inoltre, come si può pensare di essere nel giusto se ancora non è stato ascoltato il parere dei consigli degli ordini forensi, i quali effettivamente vivono quotidianamente la vita giudiziaria e ne conoscono le maggiori difficoltà? Esprimo, quindi, la mia profonda perplessità su questo punto e mi dichiaro dell'avviso di far restare immutato il limite di valore della competenza dei pretori per le cause relative a beni immobili.

Ma il problema più scottante, onorevoli colleghi, è quello dei conciliatori.

Intervenendo sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, io denunciavo questa situazione e pregai l'onorevole ministro di rivederla. Ed il problema è di fondamentale importanza, soprattutto, quando si pensa di aumentare la competenza e si riconosce allo stesso tempo che in determinati paesi non si riesce a trovare delle persone capaci a rico-

prire la carica di conciliatore. Sicché una revisione di questo istituto si impone prima di pensare ad aumentare il limite di valore della competenza.

A questo punto penso che il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità e inappellabilmente da elevare, secondo il disegno di legge, a 20 mila lire mi sembra veramente eccessivo, per cui sono convinto che, per poter approvare il provvedimento, è necessario che tale limite non superi le 10 mila lire. Quali sono i problemi da risolvere? Innanzitutto bisognerebbe cercare gli elementi più capaci a ricoprire la carica di conciliatore assicurando loro un adeguato compenso. E su questo particolare punto rivolgo una calda raccomandazione all'onorevole rappresentante del Governo. La concessione di un compenso costituisce, a mio avviso, un incentivo per coloro che sono chiamati a ricoprire tale carica e contemporaneamente la garanzia per l'amministrazione della giustizia di avere a disposizione nei piccoli comuni gli elementi più preparati.

Queste riserve ho voluto esprimere in quanto esse sono in sostanza le voci che circolano negli ambienti giudiziari.

Concludo invitando il Governo (forse è una richiesta troppo audace) a soprassedere per ora, preoccupandosi prima di tutto di stabilire le preture da mantenere in vita e di risolvere il problema degli organici, premesse queste, a mio avviso, indispensabili per poter risolvere il problema che con l'attuale disegno di legge si pone alla nostra attenzione.

VALIANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche io devo sinceramente esprimere la mia perplessità su questo disegno di legge. Il suo scopo non dovrebbe essere quello di moltiplicare le cifre relative alla competenza per valore, ma quello di permettere una migliore distribuzione del lavoro. Per questo sarebbe forse necessario esaminare i dati statistici per stabilire agevolmente quante cause fino a 300, 400, 500 mila sono state trattate ordinariamente dai tribunali in relazione al territorio di ogni singola pretura, in un limite di tempo scelto come campione. Questo è stato il criterio seguito molto diligentemente dal collega Breganze, sia pure ad altri fini.

Condividendo le osservazioni fatte dal collega Preziosi, anche io devo riconoscere che le cifre di 500 mila e di 50 mila, rispettivamente per i limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori, soprattutto quando ci si riferisce all'Italia meridionale, non sono una sciocchezza.

Cito ora un po' dell'esperienza acquisita come magistrato e in particolar modo come pretore. L'applicazione della legge 18 luglio 1956, n. 761, ha causato, specialmente nei primi tempi, un notevole aumento del lavoro delle preture; poi esso si è normalizzato. Con ciò non intendo assolutamente dire che oggi il lavoro sia quello del 1956. Tutt'altro. Ciò che, però, grava particolarmente sulle preture sono i procedimenti speciali. Spero, che lo sblocco dei fitti — se ci sarà — possa portare uno sgravio di lavoro alle preture.

DANTE. Onorevole Valiante, sarà esattamente il contrario: esse ne riceveranno un aggravio in quanto molti cittadini dovranno far ricorso all'esecuzione forzata.

VALIANTE. Ad ogni modo, con l'aumento della competenza per valore, gli uffici giudiziari che si gioveranno effettivamente saranno le corti di appello, che già ora sono meno gravate dagli altri uffici.

A proposito poi delle statistiche comunicate dall'onorevole relatore, mi permetto far notare che il periodo 1955-1957 non comprende che in minima parte il periodo durante il quale ha avuto vigore l'ultima legge 18 luglio 1956, n. 76, sull'aumento del limite di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori. Io credo che in definitiva le cifre citate possano riferirsi soltanto al periodo di un anno.

Perciò i miei dubbi restano sulla opportunità del provvedimento.

Non capisco, peraltro, perché il collega Preziosi debba preoccuparsi del limite di 50 mila lire per le cause relative ai diritti reali. Il pretore risolve questioni molto gravi ed i diritti reali non costituiscono sempre i problemi veramente delicati. Perciò, nel caso che si aumenti il limite di valore della competenza pretorile, sarei d'accordo con l'onorevole Pinna di elevare a 100 mila lire il limite delle cause relative a diritti reali.

Mi dichiaro tuttavia assolutamente contrario all'aumento del limite di valore della competenza del conciliatore. Il limite di 25 mila lire è sufficiente, soprattutto per le nostre zone povere e depresse. L'attività dei conciliatori dovrebbe essere una funzione pacificatrice, sicché essi dovrebbero essere considerati più dei pacieri che dei veri e propri giudici. Invece il codice del 1942 attribuì loro funzioni giudiziarie anche in materia contenziosa. Non per questo, tuttavia, si può loro affidare a cuor leggero anche cause di valore rilevante.

Con l'occasione voglio auspicare una modifica delle attribuzioni dei conciliatori ed un

criterio di scelta che abbia riguardo soprattutto alle qualità intrinseche. Anche io sono convinto della necessità di assegnare loro un compenso per evitare che le persone più qualificate siano rinunziatarie e le funzioni siano demandate, come accade il più delle volte, ai segretari comunali o addirittura agli applicati di segreteria.

Mi permetto, concludendo, di presentare il seguente ordine del giorno, al quale hanno aderito i colleghi Sinesio, Andreucci, Migliori, Bisantis e Forlani:

« La IV Commissione permanente Giustizia, in sede di discussione del disegno di legge n. 520 relativo all'aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori, auspica che i conciliatori siano scelti tra le persone idonee e munite almeno di licenza media inferiore; e che possano ricevere una indennità per ogni udienza tenuta ».

In questo modo il problema viene affrontato in maniera superficiale, certamente, ma mi auguro che lo si possa in seguito affrontare più organicamente con un apposito provvedimento.

Qui noi intendiamo sottolineare l'esigenza, avvertita da molti colleghi intervenuti nella discussione, che i conciliatori non vengano scelti tra semplici contadini e operai, degni magari della più grande considerazione per la loro onestà, per il loro senso di giustizia, ma certamente incapaci di leggere ed interpretare disposizioni di legge e, soprattutto, di redigere una sentenza. Occorre che i conciliatori siano muniti di un adeguato titolo di studio che può essere magari la licenza media superiore (il che equivale alla qualifica di maestro elementare o di ragioniere) che li metta in grado di capire almeno ciò che leggono. Stabilire poi un gettone di presenza significa assicurarsi la presenza di persone le quali, pur facendosi aiutare nelle loro ricerche (chi ha pratica di attività giudiziaria sa quante volte il conciliatore si rivolge al pretore per chiedere chiarimenti inerenti ad una sentenza) siano in grado tuttavia di dare una propria interpretazione alle disposizioni sottoposte al loro esame.

Per quanto riguarda la congrua indennità, noi auspichiamo che essa possa essere disposta non soltanto per attirare persone munite del titolo di studio necessario, ma anche per evitare che trascorran interi mesi senza che la conciliazione tenga udienze, come purtroppo avviene in molti paesi.

PREZIOSI OLINDO. Tengo a far presente che, avendo io stesso segnalato al Governo la necessità di selezionare i conciliatori nel senso che si debba pretendere da

questi il possesso di determinati requisiti per la loro assunzione, aderisco, senz'altro, all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Valiante.

PALAZZOLO. Devo dichiarare di essere decisamente contrario all'aumento della competenza dei pretori. Se l'onorevole Spallino, avendo tempo libero, potesse visitare le preture e veder come funziona la giustizia in quei posti, credo che sarebbe d'accordo con me. Purtroppo è una triste realtà, ma in pretura la giustizia attualmente non funziona.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, il rappresentante del Governo non può non associarsi all'elogio che è stato fatto al relatore per la sua chiara e perspicua relazione; ci troviamo infatti di fronte ad una relazione veramente convincente, almeno nelle sue linee essenziali. Devo, tuttavia, rilevare che la discussione, peraltro molto interessante, svoltasi in quest'aula, lascia il rappresentante del Governo piuttosto perplesso non sull'opportunità di avvicinare come ha detto l'onorevole Zoboli, la giustizia al popolo, ma sugli aspetti giuridici e pratici delle diverse questioni che sono state sollevate. Non intendo in questa sede esprimere il mio pensiero personale sull'aumento delle competenze ai conciliatori poiché l'ho già fatto al Senato dando un parere assolutamente negativo. Qui vi è un provvedimento governativo ed io, in qualità di rappresentante del Governo, ho il dovere di difenderlo; tuttavia non posso non fare alcune osservazioni.

È stato sollevato il problema della modifica delle circoscrizioni giudiziarie. La Commissione certamente sa che la legge delega al Governo per la modifica delle circoscrizioni giudiziarie scade, se non sbaglio, nel gennaio o febbraio del 1960 e per questo sta affrettando i suoi lavori per poter presentare entro l'anno al Ministro guardasigilli le proposte che il Ministro, ovviamente, ha facoltà di accogliere o di respingere. Non possiamo certamente negare che il lavoro che sta compiendo la Commissione è un lavoro improbo in quanto per ogni pretura vi saranno almeno tre deputati e due senatori che si oppongono alle necessarie modifiche. Non dirò niente di sensazionale rendendovi noto che ieri sera, calcolando il numero delle preture che vi sono nel distretto della Corte d'appello dell'Aquila abbiamo rilevato che 20 preture esistenti nella zona, hanno ema-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1959

nato dalle 22 alle 26 sentenze civili e dalle 186 alle 200 sentenze penali in un triennio. È chiaro che se si volesse fare l'interesse della giustizia, bisognerebbe sopprimere un buon numero di queste preture, e quei magistrati che praticamente fanno poco o niente (sia pure stando in sedi disagiate) dovrebbero essere mandati in quelle preture, o in quei tribunali dove effettivamente il lavoro è pesantissimo. Il Ministro che ha la delega, dovrà decidere, ma io ho comunque sentito il dovere di farvi presente questa necessità.

È stato chiesto se si era sentito il parere dell'ordine forense. Mi corre obbligo di dire che è stato sentito il Consiglio nazionale forense che ha dato la sua piena adesione al disegno di legge ritenendo che la competenza per valore dei conciliatori dovesse arrivare a 50 mila lire e quella dei pretori a 500 mila lire. Dico subito che non mi opporrò se si vuole fare una migliore istruttoria, a un rinvio; sono anche d'accordo di sospendere i lavori per un mese per sentire il parere dei Consigli dell'ordine. Come pure penso che sarebbe opportuno che venissero presentate le statistiche, così come chiedeva l'onorevole Valiante. Tutti questi, onorevoli colleghi, sono elementi di giudizio, ma la cosa più importante è un'altra: se noi aspettiamo che si concluda il lavoro delle circoscrizioni giudiziarie, finiremo col non modificare mai né la competenza dei conciliatori, né quella dei pretori. Bisogna pur dirle queste cose. Se veramente intendiamo ovviare a inconvenienti lamentati da moltissimi senatori e deputati durante la discussione dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, vale a dire che la giustizia è lenta, è cara, che i conciliatori non fanno il loro dovere, dobbiamo arrivare senza indugi ad un temperamento. Penso che, così come ha suggerito l'onorevole Pinna, si possa arrivare ad un temperamento: tra le 50 mila lire di cui al disegno di legge, e le proposte 30-35-40 mila lire può esservi un incontro, questo se intendiamo arrivare oggi ad una modifica delle competenze perché, come ho già detto, se non vi arriviamo oggi non vi arriveremo mai, o per lo meno molto, molto tardi. Come avvocato poi condivido perfettamente quel che diceva l'onorevole Paolucci. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Valiante devo dire che in effetti occorrerebbe un provvedimento di iniziativa governativa o parlamentare che regolasse tutta la materia e solo in quel caso potrei accettarlo, sia pure a titolo di raccomandazione perché, consentitemi di dirlo, anche se l'ordine del giorno fosse votato ad

unanimità dalla Commissione, esso sarebbe destinato a restare lettera morta. Pensare di pagare il conciliatore e sceglierlo oltre tutto tra persone con un determinato titolo di studio è pura teoria. Il conciliatore deve prestare la sua opera gratis; non è il Tesoro che deve provvedere a stanziare i fondi, ove si volesse ricompensare i conciliatori.

Mi sembra, comunque, che siamo tutti d'accordo sul fatto che la materia deve essere regolata subito, sia pure con un temperamento. Se aspettiamo di fare tutto ciò che è stato suggerito arriveremo molto tardi, mentre penso sia desiderio di tutti il rendere la giustizia più celere e snellire al massimo le procedure.

Se aumentassimo la competenza dei conciliatori, sia pure nella forma suggerita dall'onorevole Pinna, toglieremmo ai pretori alcune cause diminuendo buona parte del lavoro; però, come giustamente fa notare l'onorevole Breganze, aumentando la competenza dei pretori sottraiamo lavoro ai tribunali aggravando nello stesso tempo il lavoro dei pretori. Ecco, quindi, la necessità del temperamento delle diverse esigenze.

Io direi di arrivare per la competenza pretorile senz'altro alle 500 mila lire proprio per le ragioni fin qui esposte; ma la Commissione è ovviamente libera di accettare le 400 mila lire di cui si è discusso poco fa. Tutto ciò perché effettivamente molti tribunali, non solo quello di Orvieto, ma quello di Milano, Napoli, Palermo, ed altri sono gravati da eccessivo lavoro e abbiamo il dovere di fare qualcosa.

PELLEGRINO. Trapani ha bisogno di un altro tribunale!

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io sarei del parere di sentire i Consigli dell'ordine, per conoscere i dati statistici che ci interessano; la Commissione poi deciderà. Se invece non si vuole aspettare, proporrei allora una limitazione della competenza per valore dei conciliatori. Per quanto riguarda l'aumento del valore di quelle cause che riguardano gli immobili, dichiaro di essere contrario, non solo per le ragioni esposte dal relatore, ma anche per una questione di carattere processuale: se non si modifica l'articolo 15 del codice di procedura civile non si potrà parlare nemmeno di altre modificazioni. Per quanto riguarda poi l'inappellabilità, non ho osservazioni da fare.

PRESIDENTE. Proporrei allora di rinviare la discussione del disegno di legge in attesa del parere dei diversi consigli dell'or-

dine forense sui dati statistici che ci interessano.

BREGANZE, *Relatore*. D'accordo per tali pareri. Per quanto riguarda le statistiche — dato, a mio avviso, l'evidente difficoltà — dichiaro di essere d'accordo per il rinvio della discussione se il Ministero di grazia e giustizia sarà in grado di raccoglierle entro un tempo ragionevole, altrimenti mi opporrei a condizionare la prosecuzione dei nostri lavori alla fornitura di questi dati.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle attribuzioni dei cancellieri ispettori (543).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle attribuzioni dei cancellieri ispettori ».

Il relatore, onorevole Valiante, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VALIANTE, *Relatore*. Fino al 1951, quando entrò in vigore il nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, la carriera e il lavoro della categoria in esame erano regolate da numerosissimi provvedimenti di cui alcuni datavano fin dal lontano 1865. Con il provvedimento approvato nel 1951 si intese riunire in un unico testo legislativo la materia così frammentariamente regolata e soprattutto determinare e precisare particolari attribuzioni e servizi.

Fu confermato il principio che sul servizio degli ufficiali giudiziari esercitasse la sorveglianza il magistrato capo dell'ufficio o altro magistrato da lui delegato. Una novità fu introdotta con l'articolo 105 della legge, in materia di sorveglianza sui registri. Gli onorevoli colleghi certamente sanno che gli ufficiali giudiziari hanno tutta una serie di contabilità che riguardano il pagamento delle tasse dovute, indennità supplementari ed indennità integrative, ecc.; sapranno anche che gli ufficiali giudiziari percepiscono le proprie spettanze attraverso una parcella che compilano essi stessi, parcella che viene soltanto vistata dal capo ufficio. Orbene, ai sensi dell'articolo 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, i magistrati capi degli uffici dovrebbero controllare le esatte cifre, gli esatti totali.

Tanto viene effettuato con ispezioni mensili, da attestarsi con apposizione del visto sui registri medesimi.

Nell'ultimo comma dell'articolo 105, tuttavia, a proposito delle ispezioni periodiche e

straordinarie disposte dal Ministero di grazia e giustizia, si parla semplicemente di « ispettore ». Questa disposizione, che passò con estrema facilità davanti alla Commissione Giustizia, nel senso che fu approvato il testo governativo senza alcuna discussione nella seduta del 13 luglio 1950 ha determinato alcune conseguenze di una certa gravità. Anzitutto è stato sollevato il dubbio sulla sussistenza o meno dell'efficacia dell'articolo 16 del decreto-legge 12 giugno 1949, n. 1174, che stabilisce chiaramente che i cancellieri ispettori, in occasione delle ispezioni agli uffici giudiziari, devono portare al loro esame anche sul servizio degli ufficiali giudiziari. Dopo l'approvazione dell'articolo 105, è giustamente sorto il dubbio se potesse ancora considerarsi vigente la disposizione dell'articolo 16 prima citata.

In dipendenza di tale dubbio, è stato difficile assicurare ispezioni numerose e continue, come la materia richiederebbe. Gli uffici e soprattutto i servizi degli ufficiali giudiziari sono numerosissimi, mentre il numero dei magistrati ispettori è limitatissimo, assolutamente inadeguato alle necessità, ed è facilmente comprensibile come sia difficile, se non addirittura impossibile, aumentarne il numero.

Ma la conseguenza forse più grave dell'attribuzione del servizio ispettori ai soli magistrati sarebbe certo quella della scarsa efficacia delle ispezioni. I magistrati in materia di cifre non hanno molta competenza, e affermando questo non credo di far torto ai colleghi magistrati in quanto tutti sanno che il lavoro da essi svolto è poco compatibile con questi controlli di ordine fiscale. Io che per alcuni anni ho fatto il pretore e qualche volta anche sostituito il presidente del mio tribunale so bene come vanno queste cose. Orbene, il disegno di legge in esame tende a superare questa difficoltà, senza minimamente intaccare il principio della sorveglianza da parte dei magistrati. Esso, infatti, dispone innanzitutto che il magistrato ispettore, nell'ispezionare i servizi degli ufficiali giudiziari, può essere assistito non solo da un ufficiale giudiziario addetto alla suprema Corte di cassazione, ma anche da un cancelliere ispettore, previa autorizzazione dell'Ispettore generale; e inoltre che il cancelliere ispettore mandato dal Ministero può ispezionare questi servizi anche da solo.

Io non credo di dover insistere su questa disposizione, tanto mi pare ovvia. I cancellieri ispettori hanno una lunga esperienza e perciò vasta competenza in materia di servizi

amministrativi e fiscali. Controlli del genere, d'altronde, sono riferibili alle loro funzioni assai più che a quelli dei magistrati. Perciò, io propongo alla Commissione di approvare integralmente il disegno di legge.

Mi permetto soltanto di proporre una modifica al titolo del provvedimento. Infatti, ciò che noi oggi intendiamo modificare è una parte dell'articolo 105 della legge sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari, e, pertanto, è quest'ultima legge che deve essere richiamata.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Valiante per la sua pregevole relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono d'accordo sulla modifica al titolo del provvedimento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Il terzo comma dell'articolo 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, ferme restando le altre disposizioni dello stesso articolo, è sostituito dal comma seguenti:

« Alle ispezioni periodiche e straordinarie al servizio degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unificati, procedono i magistrati ispettori da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario addetto alla Corte di cassazione o alla Corte di appello.

Alle stesse ispezioni possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori ».

VALIANTE, Relatore. Penso che sarebbe preferibile far riferimento ai servizi, non già al servizio degli ufficiali giudiziari.

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non credo che sia necessario, perché è evidente che si tratta dei vari servizi svolti dagli ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. Poiché è stato presentato un emendamento al titolo, pongo in votazione l'articolo unico.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del titolo del disegno di legge proposto dal relatore: « Modifica all'articolo 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modifica all'articolo 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 ».

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Alba, Amadei Leonetto, Andreucci, Bisantis, Bologna, Buzzelli Aldo, Cocco Maria, Fracassi, Gaspari, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Mariconda, Migliori, Misasi Riccardo, Musotto, Palazzolo, Paolucci Silvio, Pellegrino, Pennacchini, Pinna, Preziosi Olin-do, Scarlato, Sforza, Sinesio, Valiante, Zoholi.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI